

Conclusioni della ricorrente

- Annullare il regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2006, n. 888, in quanto esso non classifica il prodotto della ricorrente ai fini della classificazione della tariffa nella nomenclatura combinata con riferimento alle oggettive caratteristiche e qualità del prodotto;
- in subordine, annullare il regolamento (CE) della Commissione n. 888/2006 in quanto adottato dalla Commissione commettendo un abuso di potere e/o in violazione di fondamentali requisiti procedurali;
- dichiarare che la classificazione doganale del prodotto deve essere determinata in base alle intrinseche caratteristiche dello stesso, che avrebbe natura di macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e dovrebbe essere classificato nel capitolo 8471 della nomenclatura combinata;
- in subordine, dichiarare che la caratteristica fondamentale del prodotto è la sua specifica capacità di generare e svolgere calcoli matematici specificati dall'utente al momento dell'acquisto e che quindi va classificato come macchina con dispositivo di calcolo ai sensi del capitolo 8470 della nomenclatura combinata;
- dichiarare che, secondo le norme accettate per la classificazione dei beni al fine della dogana comunitaria, la caratteristica fondamentale del prodotto non è quella di dispositivo di sicurezza o la sua destinazione a consentire l'accesso alle registrazioni contenute in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o altrove;
- condannare la richiedente di siffatti dazi doganali al pagamento di ciò che è stato pagato dalla ricorrente per l'importazione del prodotto nella Comunità dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 888/2006 ed al pagamento dei relativi interessi;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente importa e vende il prodotto «RSA SecurID authenticator» nella Comunità. La società chiede l'annullamento del regolamento della Commissione n. 888/2006 ⁽¹⁾, con il quale il prodotto è stato classificato nel capitolo 8543 nella nomenclatura combinata.

La ricorrente afferma che, adottando il regolamento n. 888/2006, la Commissione non ha identificato le caratteristiche fondamentali del prodotto e lo ha erroneamente definito, nella descrizione dei beni nell'allegato al regolamento n. 888/2006, come «un dispositivo di sicurezza» e come un dispositivo che

«consente [all'utilizzatore] l'accesso alle registrazioni contenute nella macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione». La ricorrente sostiene che tali mancanze costituiscono errori di diritto che dovrebbero condurre all'annullamento del regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2006, n. 888, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 165, pag. 6).

Ricorso presentato il 28 agosto 2006 — Giorgio Beverly Hills/UAMI — WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft (GIORGIO BEVERLY HILLS)

(Causa T-228/06)

(2006/C 249/38)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giorgio Beverly Hills Inc. (Cincinnati, USA) (Rappresentante: avv. M. Schaeffer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH (Hagen, Germania)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 21 giugno 2006 nei procedimenti riuniti R 107/2005-2 e R 187/2005-2 nella parte in cui respinge il ricorso R 187/2005-2;
- respingere l'opposizione 6 luglio 1998, B 57259, nella parte in cui tale opposizione è stata accolta con decisione della divisione d'opposizione 10 dicembre 2004, n. 4 157;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento;
- condannare il controinteressato alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Il ricorrente

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «GIORGIO BEVERLY HILLS» per prodotti appartenenti alle classi 3, 14, 18 e 25 — Domanda n. 417 709

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft mbH

Marchio o segno fatto valere: Marchio nazionale denominativo e marchio comunitario figurativo «GIORGIO» per prodotti appartenenti alle classi 18, 24 e 25

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione accolta per parte dei prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Non sussiste un sufficiente rischio di confusione tra i marchi in conflitto in quanto non è riscontrabile una significativa somiglianza tra i marchi
